**Versione HTML base** 

Versione per la stampa Mostra rif. normativi

## FRONTESPIZIO Relazione

## **⊞ DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1. (Finalità e definizioni)

Art. 2. (Formazione artistica nelle scuole di ogni ordine e grado)

Art. 3. (Formazione artistica nei settori della educazione non formalizzata)

Art. 4. (Formazione artistico-culturale continua e ricorrente)

Art. 5. (Introduzione delle « cArt» )

Art. 6. (Detrazione delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica amatoriale musicale, teatrale e coreutica)

Art. 7. (Interventi architettonici di qualità a sostegno della formazione artistica)

Art. 8. (Copertura finanziaria)

Onorevoli Senatori. -- «Da tempo la comunità scientifica afferma che la capacità creativa sia la caratteristica fondamentale della specie *Homo sapiens*: essa non è prerogativa di pochi ma di tutti; non appartiene soltanto ad artisti o scienziati, ma esiste in ogni individuo e si manifesta in vari ambiti, nelle relazioni familiari e sociali, nel lavoro e nella comunità, purchè venga stimolata adeguatamente da condizioni favorevoli» (Luigi Berlinguer, *Ri-creazione. Una scuola di qualità per tutti e per ciascuno*).

Nel corso del XX secolo, illustri musicisti e pedagogisti hanno dimostrato l'importanza di considerare lo sviluppo umano a partire da due particolari forme di pensiero: quello «scientifico» e quello «narrativo». Minore attenzione è stata invece riservata, sinora, a un modo di espressione intellettuale altrettanto importante: quello artistico. Una modalità di rappresentazione del mondo capace di connettere, in modo spesso originale e sorprendente (e solo in apparenza illogico), dati scientifici con aspetti discorsivi. È da questo vasto campo di coltivazione dello «stupore» immaginifico, avente valore, forza e natura estetica, che hanno spesso attinto le grandi scoperte che hanno cambiato il corso della storia dell'umanità. Non tenerne conto oggi, in un momento di crisi sociale, dei modelli di sviluppo, di sostenibilità ambientale, e in generale di forte decadenza culturale, sarebbe un atto politico ingiustificabile, soprattutto in un Paese come l'Italia che ha dato un contributo di primissimo piano allo sviluppo del pensiero artistico e alla creazione di un patrimonio di opere e di stili performativi. È quindi importante che da subito il Parlamento si impegni nella valorizzazione dell'espressione artistica -musica, danza, teatro, architettura, arti visive e plastiche, cinema, eccetera -- quale motore strategico dello sviluppo non solo della società italiana, ma dell'intera umanità.

Anche al fine di contrastare la decadenza culturale, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di fissare alcune norme essenziali atte a garantire a ogni livello d'età occasioni formative nel campo delle arti performative, basate sull'acquisizione di una piena consapevolezza degli aspetti pratici, teorico-analitici e storico-culturali in senso lato, del fenomeno artistico osservato nelle sue molteplici forme espressive e nelle possibili intersecazioni tra linguaggi.

In particolare, si ravvisa la necessità di definire con legge ordinaria alcuni principi volti a garantire a ogni cittadina e cittadino le necessarie opportunità formative nel campo dell'espressione artistica, asse portante dello sviluppo del senso civico improntato secondo una cultura in grado di coniugare produttivamente pensiero artistico, umanistico e tecnologicoscientifico.

Si tratta peraltro di una competenza-chiave raccomandata dal Parlamento europeo (raccomandazione n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006) ed esplicitata esattamente nei termini di una «consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive».

Il presente disegno di legge vuole anche essere un tributo all'impegno che il grande Maestro Claudio Abbado ha inteso lasciarci quale irrinunciabile eredità culturale. Per tale ragione il disegno di legge trae ispirazione dall'insegnamento valido per tutto il campo artistico, quello che deriva dal saper interrogare il passato e il presente attraverso lo sviluppo dei linguaggi artistici per poter guardare tanto al futuro della musica quanto alla musica del futuro, senza perdere di vista il suo rapporto con la società e l'impegno civile.

Il Maestro Abbado, come sappiamo, si è riconosciuto nei principi etici alla base del Sistema delle orchestre infantili e giovanili promosso in Venezuela dal Maestro José Antonio Abreu (nel solco di una tradizione sudamericana già testimoniata dal lavoro del Maestro Jorge Peña Hen, assassinato dal regime militare dopo il colpo di stato in Cile, nel 1973). Mirando ad organizzarne sistematicamente la diffusione anche in Italia, il Maestro ha contribuito in maniera decisiva a diffondere nel mondo i principi ispiratori di quel modello educativo, la cui enorme portata socio-culturale muove dalla consapevolezza della valenza formativa ed educativa della pratica collettiva della musica, ovvero dal fatto che l'arte rende migliori le società.

Sappiamo peraltro come in Italia esista una vasta e lunga tradizione grazie alla quale si è prodotta una articolata offerta formativa nel campo delle arti performative sul territorio. In particolare, nel campo dell'educazione musicale, indicazioni innovative si sono avute nei programmi della scuola media del 1979, negli ordinamenti della scuola elementare nel 1985 e negli orientamenti per la scuola dell'infanzia nel 1991, oltre alla messa in ordinamento delle scuole medie a indirizzo musicale (SMIM) nel 1999. Tali innovazioni hanno attivato nelle scuole buone prassi in relazione al fare musica, come è emerso anche dalla ricerca promossa dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica nel 2008. Oggi, le nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, nonché provvedimenti quali il decreto ministeriale n. 8 del 2011, costituiscono riconoscimento tangibile dell'importante valenza educativa delle esperienze performative. Non va poi dimenticato l'apporto delle scuole popolari e civiche di musica, delle bande, dei cori, delle scuole di danza, dei laboratori teatrali e di quanto promosso dal terzo settore, dall'associazionismo e dal mondo del volontariato. Un capillare patrimonio sociale e artistico prezioso, che la legge vuole non solo formalmente riconoscere ma anche impegnarsi a sostenere concretamente.

Il disegno di legge intende definire i principi atti a garantire a ogni cittadina e cittadino le essenziali opportunità formative nel campo dell'espressione artistica. A tal fine alcune definizioni sono utili per intendere il senso profondo dell'iniziativa parlamentare: per espressione artistica vengono intese tutte le forme possibili del fare artistico ovvero del processo creativo connesso alla sfera estetica. Questo sia in termini di patrimonio culturale (colto o popolare, in qualche modo storicizzato), sia come opportunità espressiva ovvero processo/prodotto creativo originale, che deve essere reso accessibile a tutti. Per arti

performative (o arti dello spettacolo) si intendono invece tutte le forme di espressione artistica (linguaggi) che si esplicano mediante azioni sceniche dal vivo di qualunque genere, compresi i principali linguaggi codificati della Musica, della Danza, e del Teatro, nonché tutte le forme ibride e sperimentali di espressione artistica anche di tipo multimediale. Per formazione artistica infine si intende qualsiasi tipo di percorso formativo mirato all'acquisizione integrata di competenze pratiche, teorico-analitiche e storico-culturali in campo artistico.

L'articolo 1 stabilisce le finalità del disegno di legge prevedendo, nell'ambito delle finalità di formazione artistica e culturale della persona, nonché di promozione e sviluppo della cultura, disposizioni atte a garantire a ogni persona l'accesso alla formazione artistica nelle sue varie declinazioni amatoriali e professionali, a implementare la formazione artistica nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, a realizzare un sistema formativo della professionalità dei docenti e degli operatori del settore improntato a criteri di qualità.

L'articolo 2 disciplina la formazione artistica nelle scuole di ogni ordine e grado stabilendo che la stessa, consistente nell'acquisizione contestuale di conoscenze e nell'esercizio di pratiche connesse alle espressioni artistiche musicali, coreutiche e teatrali, sia garantita nelle scuole da docenti in possesso di specifiche abilitazioni, disciplinate con il regolamento di attuazione di cui al comma 7. L'articolo 2 prevede inoltre che:

- a) la formazione artistica sia assicurata, in nidi e scuole dell'infanzia, nelle attività educative quotidiane secondo un approccio globale allo sviluppo armonico della corporeità nelle sue varie dimensioni espressive; nei curricula scolastici per almeno 100 ore annuali nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e per almeno 50 ore annuali nella scuola secondaria di secondo grado in relazione ai vari indirizzi e alle forme di flessibilità curricolare adottabili;
- b) i licei musicali e coreutici siano trasformati in licei delle arti performative, articolati in sezioni a indirizzo «musicale», «coreutico», «teatrale» e, per tutti, in indirizzi interpretativi, compositivi, tecnico-tecnologici e storico-scientifici;
- c) gli istituti comprensivi, nell'ambito dell'autonomia scolastica, possano costituirsi in poli formativi artistici;
- d) le istituzioni scolastiche, per garantire l'offerta formativa, possano attivare accordi e collaborazioni di rete anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- e) le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), in raccordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, predispongano piani integrati per la formazione musicale e coreutica di base funzionali anche alla creazione di formazioni di musica d'insieme e di sistemi di orchestre.

L'articolo 3 disciplina la formazione artistica nei settori della educazione non formalizzata prevedendo, tra l'altro, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino i necessari provvedimenti normativi per il potenziamento e il coordinamento, al livello territoriale di competenza, dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti musicale,

coreutico e teatrale. L'articolo prevede inoltre che, al fine di garantire un'adeguata, qualificata e omogenea offerta formativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definiscano i requisiti minimi di qualità che le scuole di musica e i centri di formazione artistica devono possedere ai fini del loro accreditamento nei sistemi regionali e delle province autonome.

L'articolo 4 disciplina la formazione artistico-culturale continua e ricorrente prevedendo che, in sede di riparto dello stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisca una parte della quota riservata al settore delle attività musicali e artistiche sulla base dei seguenti criteri:

- *a)* l'offerta di cartelloni di stagioni specifiche per le scuole e le iniziative volte alla formazione del pubblico giovane;
- b) lo svolgimento di interventi mirati alla prevenzione del disagio sociale e psicologico, nonché della devianza giovanile, mediante la promozione di attività mirate in contesti a rischio o comunque volti al generale recupero del benessere psicofisico e sociale;
- c) l'accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per le scuole, i gruppi o le famiglie con minori;
- d) l'accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per insegnanti e operatori del settore;
- e) la promozione e la realizzazione di attività a carattere laboratoriale destinata alle scuole, ai docenti e al pubblico giovane.

L'articolo 5 prevede l'introduzione delle «cArt», tessere destinate ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso gratuito ai musei e per l'acceso ridotto, di almeno il 30 per cento, ai cartelloni di teatri ed enti lirici che ricevano contributi pubblici, statali o da parte di enti locali. Le cArt hanno valore triennale, rinnovabile automaticamente per educatrici e educatori di nidi e scuole dell'infanzia e per docenti in ruolo e, su domanda, per docenti in servizio a tempo determinato all'atto della richiesta.

L'articolo 6 prevede detrazioni delle spese sostenute per i figli minorenni per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica amatoriale musicale, teatrale e coreutica effettuati presso strutture accreditate e riconosciute dalla pubblica amministrazione.

L'articolo 7 prevede interventi architettonici di qualità a sostegno della formazione artistica, nel quadro degli interventi pluriennali previsti a favore dell'edilizia scolastica, per la riqualificazione, con vincolo di destinazione d'uso, di ambienti scolastici sulla base di specifici progetti presentati dagli enti locali; la costruzione di nuove strutture, o la riqualificazione di strutture esistenti, atte ad accogliere i licei delle arti performative; l'individuazione di adeguate strutture, o la costruzione di nuove, destinate alla creazione di centri polivalenti per le arti performative; l'individuazione di adeguate strutture, o la costruzione di nuove, da destinarsi alla realizzazione dei politecnici delle arti.

L'articolo 8, infine, dispone circa la copertura finanziaria del provvedimento.